



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

N. 186

del 27/12/2024

DELIBERAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE URBANA AI SENSI DELLA L.R.58/2023 ART. 40 E ART. 8 COMMA 4.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 16:10 nella Casa Comunale;

Previa l'osservanza delle disposizioni contenute nella disciplina per le sedute della Giunta Comunale di Castel di Sangro si è riunita in presenza nella sede comunale, la Giunta Comunale

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
CARUSO ANGELO	SINDACO	X	
CASTELLANO FRANCO	ASSESSORE	X	
RAFFONE SIMON LUCA	ASSESSORE	X	
ACCONCIA ENIA	ASSESSORE		X
DELL'EREDE RAFFAELLA	ASSESSORE	X	

Partecipa, in presenza , il Segretario Generale FRANCA COLELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , ANGELO CARUSO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che è entrata in vigore la Nuova Legge Regionale 58/2023 ad oggetto “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”, approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 100/1 del 21 novembre 2023, pubblicata nel BURA 20 dicembre 2023, n. 50 Ordinario ed entrata in vigore il 21 dicembre 2023;
- che Per quanto sopra con la suddetta legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 - Nuova legge urbanistica sul governo del territorio - recentemente modificata dalle LL.RR. 6/2024, art. 16, e 7/2024, art. 18 comma 5, è entrata in vigore la nuova disciplina regionale in materia di governo del territorio la cui finalità, come enunciato all’art. 1, è quella di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte nell’osservanza dei principi della limitazione del consumo di suolo, della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio naturale, storico architettonico e urbano inteso come bene comune nonché dell’uguaglianza di diritti all’uso e di godimento del bene stesso;
- che a tal fine la nuova legge urbanistica, incidendo significativamente sull’ordinamento regionale in materia di governo del territorio, introduce rilevanti disposizione legislative tra cui si segnalano di seguito quelle maggiormente innovative e degne di particolare attenzione;
- che obiettivo del consumo del suolo a saldo zero da perseguire entro il 2050 da perseguire attraverso la rigenerazione e la riqualificazione del territorio urbanizzato nonché attraverso la compensazione tra territorio costruito ed aree desigillate e/o retrocesse (art. 8 comma 1) o perimetrazione del territorio urbanizzato da eseguire nel rispetto dei parametri previsti dall’articolo 40 (art. 8 comma 4);
- che previsione di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana alla cui promozione è posta la facoltà di ricorrere ad incentivi volumetrici (artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14);
- che previsione di un procedimento unico per la formazione di tutti gli atti di governo del territorio (titolo V);
- che nuovo assetto del territorio rurale (titolo IV);
- che per quanto sopra tutti i comuni provvedono alla perimetrazione del territorio urbanizzato entro 24 mesi dall’entrata in vigore della l.r. 58/2023 vale a dire entro il 21 dicembre 2025 (art. 8, comma 4);
- che il consumo di suolo al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato può avvenire entro il limite massimo del 4% della superficie complessiva del territorio urbanizzato a

condizione che siano eseguiti interventi di desigillazione e/o di retrocessione a zona con destinazione a verde soggetta a vincolo di inedificabilità di aree di pari misura all'interno del medesimo territorio urbanizzato (art. 8, comma 3);

- che di un ulteriore incremento del consumo di suolo al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato nel limite massimo del 3%, calcolato sulla superficie complessiva del territorio urbanizzato, anche in assenza di interventi compensativi di desigillazione e/o di retrocessione;
- che in assenza di perimetrazione del territorio urbanizzato nei termini stabiliti, i Comuni non possono rilasciare titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione su aree che non rispettano le caratteristiche del territorio urbanizzato (art. 8, comma 5);
- che decorsi il termine di 24 mesi per la perimetrazione del territorio urbanizzato, la Regione esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta che provvede alla perimetrazione in luogo del comune inadempiente (art. 102 comma 1);
- che relativamente al PUC, i Comuni dotati di piano regolatore approvano il PUC entro e non oltre 60 mesi dall'entrata in vigore della l.r. 58/2023, vale a dire entro il 21 dicembre 2028, e le sue previsioni hanno efficacia a tempo indeterminato (art. 39, comma 2);
- che contestualmente al PUC i Comuni adeguano il Regolamento edilizio comunale per renderlo organico e coerente con la nuova pianificazione territoriale nel rispetto dello schema di regolamento edilizio tipo (RET), recepito dall'art. 16-bis della l.r. 1/2019 (art.46);
- che i Comuni dotati di strumento urbanistico possono rilasciare titoli abilitativi esclusivamente all'interno del territorio urbanizzato perimetrato. Gli interventi di cui all'articolo 58 (interventi sul patrimonio edilizio esistente sul territorio rurale) sono comunque sempre consentiti anche al di fuori del territorio urbanizzato (art. 8 comma 8);
- che nei confronti dei Comuni che non hanno provveduto all'approvazione del PUC entro il termine previsto (60 mesi), fatta eccezione per i Comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti dotati di strumento urbanistico vigente, la Regione esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta (art. 102 comma 1);
- che nelle more della elaborazione della perimetrazione urbana continuano a trovare applicazione il regime giuridico previgente alla l.r. 58/2023 e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti (art. 100, comma 2);
- che i procedimenti di adozione e di approvazione dei piani attuativi comunali di iniziativa pubblica o privata, anche successivi all'entrata in vigore della l.r. 58/2023, sono conclusi secondo il regime giuridico regionale previgente e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti solo se l'atto di approvazione definitiva del piano interviene entro la data di

perimetrazione e, comunque, entro il termine di 24 mesi (21 dicembre 2025) dalla entrata in vigore della l.r.58/2023 (art. 100 comma 8);

- che dalla perimetrazione del territorio urbanizzato e fino all’approvazione del PUC e comunque fino alla scadenza del termine previsto per l’approvazione (21 dicembre 2028) è consentito il rilascio dei titoli abilitativi esclusivamente all’interno del territorio urbanizzato (art. 8 comma 5 ultimo capoverso);
- che il rilascio dei titoli abilitativi avviene quindi nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente;
- che i comuni possono continuare ad applicare gli incentivi di cui alla L.R. 49/2012 e la L.R. 16/2023, nei limiti dei recepimenti già intervenuti, fino alla approvazione del PUC o fino al 31.12.2027 (l’art. 108, comma 2, come novellato dalla L.r. 6/2024, dispone l’abrogazione della l.r. 49/2012 e degli art.li 1-2-3-4-5-6 e 13 della l.r. 16/2023 a decorrere dal primo gennaio 2028);
- che i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso all'entrata in vigore l.r. 58/2023 sono conclusi secondo il regime normativo e la pianificazione vigenti alla data della richiesta (art. 100 comma 9);

VISTA la Deliberazione n. 1 del 11/03/2009 il Commissario ad Acta nominato dalla Regione Abruzzo, Dott.ssa Maria Elena Di Cesare, è stato adottato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1150/42 e della L.R. 12/4/1983, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, il Progetto di Variante Generale al vigente P.R.G.;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 30/04/2020 ad oggetto approvazione definitiva della Variante Generale al vigente P.R.G L.3/03/199 n.11 art.43 comma 2;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207/2010 solo per le parti transitoriamente in vigore;
- gli artt. 107 e 109 del DLgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. 36/23;
- la legge regionale LR 58/2023;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di considerare la parte in premessa quale parte sostanziale e formante il presente provvedimento;
- 2) di stabilire di procedere alla redazione degli elaborati tecnici e normativi per la definizione della perimetrazione urbana ai sensi della L.R. 58/2023 ART.8 e 40;
- 3) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e, pertanto, non richiede il visto di regolarità contabile;
- 4) di conferire indirizzo al Responsabile del Settore III di dare attuazione al presente atto, procedendo all'affidamento di apposito incarico per l'ottenimento dell'elaborazione di cui sopra;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Il Presidente
F.to Angelo Caruso

L'Assessore Anziano
F.to Castellano Franco

Il Segretario Generale
F.to Franca Colella

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 09/01/2025 al 24/01/2025.

Castel di Sangro, addì 09/01/2025

Il Responsabile del Settore
F.to (Fiorella Di Matteo)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 09/01/2025

Il Responsabile del Settore
(Fiorella Di Matteo)